



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 26/02/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2008, n. 170

Atto di indirizzo per il trattenimento in servizio del personale dipendente. Legge regionale 7/2005, art. 2, comma 4.

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza attiva, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio gestione del ruolo e contenzioso del personale, confermata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.

L'art. 2 della Legge regionale n. 7/2005 prevede al comma 4° che "il limite massimo per il trattenimento in servizio per i dipendenti regionali, ivi compresi quelli di qualifica dirigenziale, resta fissato, in ogni caso, al compimento del 67° anno di età".

In assenza di regolamentazione, le diverse istanze di trattenimento in servizio, presentate dal personale regionale, sono state tutte favorevolmente accolte sulla base delle sole motivazioni di carattere personale evidenziate dai richiedenti (ad es. anzianità contributiva minima per il diritto a pensione o raggiungimento dell'accesso a pensione secondo quanto previsto della normativa previdenziale vigente), al di là di una puntuale verifica della sussistenza di esigenze organizzative e funzionali tali da indurre al trattenimento in servizio del personale (legate, in particolare, ai bisogni dell'amministrazione in relazione alla specifica professionalità maturata dal richiedente).

Il prossimo completamento dei concorsi in svolgimento per l'assunzione di 60 unità di personale di cat. D nonché di 70 posizioni dirigenziali (oltre che di 80 unità di cat. C.), metterà a disposizione dell'Ente nuove risorse umane contestualmente all'adozione del nuovo modello organizzativo "Gaia" e all'imminente approvazione dell'organigramma definitivo, che nel complesso ridisegneranno un nuovo volto dell'Ente regionale con chiara vocazione programmatoria e pianificatoria.

Tale scenario suggerisce di valutare ogni singola istanza di trattenimento nell'esercizio di una attività discrezionale che, seppure considerando l'interesse del dipendente regionale al trattenimento in servizio, abbia prioritariamente di mira l'esigenza di assicurare efficienza organizzativa ed efficacia amministrativa.

In questa stessa ottica si muove la legge 133 del 6 agosto 2008 che, ha previsto all'art. 72, comma 7° "... è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". (25.06.08)

Tanto premesso, con il presente atto di indirizzo, si raccomanda al dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di operare una puntuale valutazione discrezionale delle istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale dipendente considerando prioritaria l'esigenza di assicurare efficienza organizzativa ed efficacia amministrativa dell'Ente pur tenendo presente l'interesse del dipendente regionale:

- a) al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista dalla normativa pensionistica vigente,
- b) alla continuità del rapporto di lavoro fino alla decorrenza della pensione così come stabilito dall'ultima legge di riforma.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'ufficio gestione del ruolo e contenzioso del personale e dal dirigente del Servizio Personale e Organizzazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di adottare il presente atto di indirizzo per il trattenimento in servizio del personale dipendente raccomandando al Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione di operare una puntuale valutazione discrezionale delle istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale dipendente considerando prioritaria l'esigenza di assicurare efficienza organizzativa ed efficacia amministrativa dell'Ente pur tenendo presente l'interesse del dipendente regionale:

- a. al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista dalla normativa pensionistica vigente;
- b. alla continuità del rapporto di lavoro fino alla decorrenza della pensione così come stabilito dall'ultima legge di riforma.

2. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione di predisporre specifica circolare che espliciti le modalità operative per la presentazione delle istanze di trattenimento.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e di notificarlo a cura del Servizio Personale alle OO.SS.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

